

REGOLAMENTO SUI DIRITTI E SUI DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

	NTO SUI DIRITTI E SUI DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE E DRE DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA	1
Articolo 1 -	Finalità	2
Articolo 2 -	Disposizioni generali	2
Articolo 3 -	Obbligo di residenza	2
Articolo 4 -	Compiti didattici - definizione	3
Articolo 5 -	Doveri didattici dei professori di I e II fascia	3
Articolo 6 -	Doveri didattici dei ricercatori a tempo indeterminato	4
Articolo 7 -	Doveri didattici dei ricercatori a tempo determinato	4
Articolo 8 -	Autocertificazione delle attività svolte	5
Articolo 9 -	Attività di ricerca	5
Articolo 10	- Relazione e valutazione delle attività didattiche e di ricerca	5
Articolo 11	- Partecipazione agli organi collegiali	6
Articolo 12	- Assenza per malattia	6
Articolo 13	- Missioni	7
Articolo 14	- Congedi di professori e ricercatori di ruolo	7
Articolo 15	- Attività extraistituzionali	7
Articolo 16	- Norme finali e transitorie	9



Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di assolvimento da parte dei professori e dei ricercatori di IMT Alti Studi Lucca (d'ora in avanti IMT) dei loro doveri accademici e l'esercizio dei relativi diritti e prerogative, in applicazione e nel rispetto delle disposizioni sullo stato giuridico dei professori e dei ricercatori e della normativa in vigore.

Articolo 2 - **Disposizioni generali**

- 1. I professori e i ricercatori di IMT svolgono attività di ricerca, di studio e aggiornamento scientifico e attività di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e di servizio agli studenti, assicurando a questi fini tutto l'impegno richiesto dalle norme in vigore e dalle determinazioni dei competenti organi della Scuola.
- 2. Rientra tra le funzioni dei professori e dei ricercatori di IMT svolgere compiti di valutazione in relazione alle loro specifiche competenze, ai sensi della normativa in vigore, anche sulla base di convenzioni con altri Atenei.
- 3. È dovere dei professori e ricercatori partecipare alle attività istituzionali organizzate dalla Scuola quali: l'Inaugurazione dell'Anno Accademico, il Welcome Day, rivolto ai nuovi studenti, la Graduation Ceremony rivolta a coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca e la Notte dei ricercatori, iniziativa promossa dalla Comunità Europea e altri eventi che sono ritenuti di rilievo istituzionale. Eventuali assenze dovranno essere comunicate al Direttore evidenziando i gravi motivi a giustificazione della mancata partecipazione.
- 4. È dovere dei professori e ricercatori della Scuola partecipare ai seminari che coinvolgono l'Area di Ricerca nei quali sono incardinati.
- 5. La partecipazione ai seminari e agli eventi istituzionali potrà essere uno dei criteri considerato in fase di attribuzione di fondi e di spazi alle Aree di Ricerca e ai singoli docenti
- 6. A ciascun professore e ricercatore in servizio è assicurata, nell'ambito dell'Area di Ricerca di appartenenza, la piena applicazione delle norme e dei principi statutari che garantiscono la libertà della ricerca scientifica e ne promuovono lo svolgimento in relazione alle esigenze e alle disponibilità e ai risultati della valutazione delle attività svolte.
- 7. Le disposizioni che regolano la posizione e le eventuali assunzioni di responsabilità di professori e ricercatori della Scuola in società con caratteristiche di spin off o di start up universitari ai sensi del comma 9 dell'articolo 6 della legge n. 240/2010, sono contenute nell'apposito Regolamento della Scuola in materia.
- 8. Il personale docente e ricercatore della Scuola è tenuto in ogni caso ad una condotta rispettosa delle norme adottate da IMT con il Codice di Comportamento e il Codice Etico.

Articolo 3 - **Obbligo di residenza**

- 1. I professori e i ricercatori in servizio presso la Scuola hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Lucca o in località distante non più di 100 chilometri, salvo autorizzazione concessa dal Consiglio Direttivo a risiedere in altra località, purché si usufruisca di un domicilio a Lucca o in località prossima, conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.
- 2. È obbligo del docente presentare annualmente la richiesta di deroga all'obbligo di residenza, con indicazione del domicilio eletto. La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre.



Articolo 4 - Compiti didattici - definizione

- 1. I professori e i ricercatori della Scuola assolvono ai loro compiti didattici di servizio agli allievi come determinati dalle norme in vigore, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 7 della legge 240/2010, e successive modifiche e integrazioni, e ai regolamenti della Scuola in materia.
- 2. I professori e i ricercatori di IMT sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi definiti dai competenti organi e secondo le specifiche determinazioni di cui al presente regolamento, lo svolgimento dei compiti didattici (e delle connesse attività di verifica) e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato.
- 3. I professori di IMT esercitano i loro compiti didattici in relazione agli impegni assunti dalla Scuola rispetto alle attività formative programmate.
- 4. I compiti didattici consistono in: lezioni frontali o attività formative equivalenti (consistenti in esercitazioni, attività laboratoriali e altre attività formative non occasionali, comunque rivolte a classi o gruppi di studenti, previste nei programmi dei corsi post lauream e di alta formazione), orientamento e tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento e le attività di programmazione e organizzazione della didattica di cui sia complessivamente responsabile, secondo le determinazioni assunte dai competenti organi.

Articolo 5 - **Doveri didattici dei professori di I e II fascia**

- 1. I professori della Scuola sono tenuti ai sensi dell'art. 6 comma 2 L. 240/2010 a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, così come definiti nell'articolo 4 del presente regolamento, non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata all'atto della presa di servizio e può essere modificata con domanda da presentare al Direttore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere il nuovo regime. Il regime prescelto deve essere mantenuto per almeno un anno accademico.
- 2. Il numero minimo delle ore di didattica frontale svolto annualmente dai professori di I e II fascia nel programma di dottorato deve essere non inferiore a 60 ore se in regime di tempo pieno ovvero non inferiore a 40 se in regime di impegno a tempo definito.
- 3. Le ore di didattica frontale svolte nell'ambito del programma di dottorato (come definito nel comma precedente) e quelle eventualmente svolte nell'ambito dei corsi di alta formazione permanente e ricorrente, così come definita e disciplinata dal DM 270/2004 e dai regolamenti interni della Scuola, vengono considerate nel computo del monte ore di cui al comma 1 del presente articolo.
- 4. Ciascun professore è responsabile di un insegnamento o di parti di insegnamento ovvero di moduli curriculari equivalenti secondo le determinazioni assunte in sede di programmazione didattica dai competenti organi. Sono vietate le docenze congiunte inserite nel corpus di una unica lezione frontale.
- 5. I professori della Scuola sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali o equivalenti loro attribuite.
- 6. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, ne deve essere data immediata comunicazione all'Ufficio preposto che con il coinvolgimento degli organi e/o del responsabile competente, provvede al rinvio o all'affidamento ad altro docente. L'Ufficio provvede a dare tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve esserne informato il Direttore, al quale spetta verificare la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere affinché sia garantita la continuità dell'insegnamento.
- 7. In caso in cui il docente non comunichi i motivi sottesi al mancato svolgimento delle attività didattiche e in generale dei suoi doveri il Direttore può decidere di avviare un procedimento disciplinare.
- 8. L'impegno di cui al comma 1, per i professori, può essere ridotto con provvedimento del Direttore, su richiesta dell'interessato, o con espressa previsione nel decreto di nomina, in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità istituzionale, come così specificato nella tabella in calce al



presente comma. Il provvedimento che dispone la riduzione stabilisce anche l'eventuale incidenza di tale riduzione sull'espletamento dell'obbligo di didattica frontale di cui al comma 2.

Incarico Istituzionale	Riduzione massima (ore)
Direttore	100
Vice Direttore	50
Delegato del Direttore	30
Responsabile Area Di Ricerca	20

- 9. L'eventuale assunzione di incarichi di insegnamento che comportino il superamento dei limiti di impegno di cui al presente articolo può dare luogo a compensi aggiuntivi nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, nei limiti delle disponibilità di bilancio e ai sensi della normativa vigente in materia.
- 10. Il mancato assolvimento degli impegni nella misura oraria stabilita ai sensi del presente regolamento è elemento di valutazione ai fini della attribuzione degli scatti stipendiali triennali previsti dalla normativa in vigore e può essere causa di responsabilità disciplinare del soggetto interessato in relazione alla gravità della condotta posta in essere.
- 11. I professori a tempo pieno possono svolgere attività didattica frontale anche presso altri Atenei italiani e/o stranieri con i quali sia attiva una specifica convenzione di collaborazione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della L. 240/2010. Tali attività concorrono al raggiungimento del monte ore previste dal comma 1 del presente articolo solo previa autorizzazione del Direttore della Scuola.
- 12. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia di impegno orario, i carichi didattici dei professori e dei ricercatori della Scuola possono essere differenziati in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari con riferimento alla tipologia di insegnamento adottato, secondo le proposte motivate dal Direttore sentito il Consiglio accademico.
- 13. Ai titolari di incarico di professore straordinario a tempo determinato è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6 - **Doveri didattici dei ricercatori a tempo indeterminato**

1. I ricercatori universitari a tempo indeterminato sono tenuti, in linea con le esigenze derivanti dalla programmazione didattica della Scuola, a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli allievi, fino a un massimo di 350 ore se in regime di impegno a tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore se in regime di impegno a tempo definito.

Articolo 7 - **Doveri didattici dei ricercatori a tempo determinato**

- 1. I ricercatori a tempo determinato di IMT, reclutati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 e dello specifico Regolamento della Scuola, sono tenuti a svolgere in ottemperanza alla normativa in vigore attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con un impegno annuo complessivo pari a 350 ore se il contratto di cui sono titolari prevede il regime di tempo pieno, pari a 200 ore se il contratto di cui sono titolari prevede il regime di tempo definito.
- 2. Il collegio dei docenti approva la programmazione didattica dei corsi della Scuola sulla base delle relative esigenze e attribuisce i compiti didattici ai ricercatori a tempo determinato della Scuola, prevedendo che siano loro affidati, senza costi aggiuntivi, corsi di insegnamento e/o moduli curriculari fino a 60 ore di didattica frontale o equivalente.
- 3. Ai ricercatori a tempo determinato possono essere attribuiti ulteriori corsi di insegnamento e/o moduli curriculari a titolo retribuito o gratuito, secondo la disciplina in vigore, per un numero di ore eccedente i predetti limiti, purché non diano luogo a un impegno complessivo superiore, a 90 ore.



Articolo 8 - Autocertificazione delle attività svolte

- I professori e i ricercatori di IMT sono tenuti ad autocertificare lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti nei corsi di dottorato e di alta formazione, unitamente ai giorni e agli orari di effettiva presenza per il ricevimento e la consulenza degli studenti e per la partecipazione alle commissioni d'esame di profitto, se previsto e a quelle per il conferimento dei titoli di studio. Nel medesimo registro il professore autocertifica altresì l'avvenuto assolvimento delle altre incombenze didattiche, di orientamento e tutorato.
- 2. I professori e i ricercatori della Scuola IMT sono altresì tenuti a compilare un registro individuale delle attività svolte nell'ambito delle singole lezioni. Al termine delle attività didattiche il registro viene vistato dal coordinatore del curriculum di riferimento e sarà utilizzato per verificare il numero di ore effettuate.
- 3. Le procedure per la gestione dei registri di cui al comma 1, tra cui anche quelli relative alle singole lezioni nei corsi di dottorato o di alta formazione, sono definite dalla Direzione Amministrativa.
- 4. L'autocertificazione è eseguita sugli appositi registri, consultabili dalla Direzione, che ha la facoltà di mettere in atto, in accordo con gli uffici competenti, le opportune modalità di verifica dello svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti. Entro 30 giorni dal termine dell'anno accademico i registri devono essere trasmessi al Direttore perché avvii le operazioni di monitoraggio e controllo. Le eventuali situazioni di inadempienza possono costituire motivo di avvio di procedimento disciplinare da parte del Direttore.
- 5. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sull'autocertificazione delle attività didattiche svolte previste nei commi precedenti.

Articolo 9 - Attività di ricerca

- 1. I professori svolgono attività di ricerca scientifica nell'ambito del coordinamento dell'Area di Ricerca e comunque nel pieno rispetto della libertà individuale di orientamento culturale e metodologico. È diritto e obbligo del professore procedere ad un aggiornamento scientifico costante.
- 2. Ai fini della rendicontazione dei progetti rientranti nel VII programma quadro la quantificazione figurativa delle attivita' annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. Considerato quanto previsto in particolare la lettera A del punto 2 dell'art. 6 del Capitolo III del General Model Grant Agreement, che definisce le modalità di calcolo del costo orario del personale coinvolto nei progetti di ricerca finanziati da Horizon 2020, IMT quantifica il cd. "tempo produttivo annuo", in 1720 ore complessive "forfettarie" annue -fixed hours –.
- 3. I professori di IMT sono tenuti a comunicare i risultati delle attività di ricerca assumendosi la responsabilità sulla veridicità dei risultati scientifici ottenuti. La comunicazione avviene utilizzando la piattaforma Eprints di IMT che consente l'archiviazione e l'aggiornamento dei dati relativi alle pubblicazioni.
- 4. I professori hanno l'obbligo di indicare l'affiliazione alla Scuola IMT Alti Studi Lucca in occasione della divulgazione e comunicazione dei risultati delle attività di ricerca svolte.

Articolo 10 - Relazione e valutazione delle attività didattiche e di ricerca

1. Ciascun professore e di IMT è tenuto a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche di ricerca e gestionali svolte. La relazione deve essere indirizzata al Direttore e adeguatamente documentata in modo da consentire la valutazione ai fini degli scatti triennali di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in ottemperanza alle disposizioni stabilite all'articolo 6, comma 14, della predetta legge 240/2010 e ne rispetto della normativa vigente.



2. In caso di valutazione negativa, ai sensi dell'art. 6 comma 14 L. 240/2010, la richiesta di scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno.

Articolo 11 - Partecipazione agli organi collegiali

- 1. È parte integrante e non eludibile dell'impegno dei professori e dei ricercatori della Scuola IMT, la partecipazione agli organi collegiali della Scuola sia nell'ambito dei corsi di dottorato che di corsi di alta formazione per i quali svolgono la loro attività didattica. L'assunzione, in caso di designazione o di elezione, di compiti gestionali nei medesimi organi e negli altri organi della scuola rientra parimenti tra i doveri accademici, fatte salve le eventuali riduzioni dei compiti didattici e l'attribuzione di indennità per i periodi di mandato come determinate dalle norme statutarie e regolamentari in vigore.
- 2. La partecipazione alle sedute degli organi collegiali della Scuola costituisce un dovere accademico che professori e ricercatori sono tenuti ad assolvere, salvo eccezionali e giustificati motivi derivanti da superiori obblighi d'ufficio, improrogabili attività scientifiche fuori sede, ragioni di forza maggiore.
- 3. Le eventuali assenze vanno giustificate per iscritto al responsabile dell'organo collegiale prima dell'inizio della seduta relativa. Il protrarsi di assenze ingiustificate costituisce oggetto di richiamo da parte del responsabile dell'organo collegiale e, in caso di recidiva, motivo per l'avvio di procedimento disciplinare da parte del Direttore e alla decadenza dalla partecipazione all'organo.
- 4. Ai fini del rispetto della DM 45/2013 in tema di accreditamento, un docente può partecipare ad un solo e unico collegio del dottorato su scala nazionale. Di norma i docenti della Scuola IMT sono componenti del Collegio di dottorato della Scuola.
- 5. I componenti del Consiglio accademico e del Consiglio Direttivo non possono, così come previsto dall'articolo 2 comma 1 della legge 240/2010:
 - a) ricoprire altre cariche accademiche ad eccezione del Direttore che presiede entrambi gli organi;
 - b) rivestire alcun incarico di natura politica;
 - c) ricoprire l'incarico di Rettore, componente del Senato accademico, componente del Consiglio di amministrazione, componente del Nucleo di valutazione e componente del Collegio dei revisori dei conti di qualunque altra Università;
 - d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e negli organi di valutazione nazionali.
- 6. La carica di componente del Nucleo di valutazione è incompatibile con qualunque altra carica accademica delle Università statali non statali o telematiche.

Articolo 12 - Assenza per malattia

- 1. I professori e i ricercatori sono tenuti a comunicare tempestivamente l'assenza per malattia e a far recapitare la certificazione attestante l'assenza per malattia all'ufficio competente, che in accordo con la Direzione Amministrativa si occuperà del disbrigo delle pratiche relative al controllo e al collocamento in congedo straordinario per motivi di salute e/o aspettativa per motivi di salute.
- 2. Per ogni periodo di malattia inferiore a 7 giorni, il dipendente usufruisce del Congedo Straordinario così come disciplinato dagli artt. 37 e 40 del DPR 10 gennaio 1957, n 3, dall'art. 3, l. 537/1993 e art 22, l. 724/1994, sino ad un massimo di 45 giorni nell'anno solare. Il congedo straordinario è utilizzabile, oltre che per motivi di salute, per gravi motivi personali, per matrimonio, per sostenere esami, per lutto: le varie tipologie di assenze si sommano ai fini del computo dei 45 giorni. Il congedo comporta la riduzione stipendiale di 1/3 per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto (ivi compresa l'assenza di un solo giorno). Il periodo è computato per intero agli effetti della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.
- 3. L'aspettativa per motivi di salute è disposta per assenze continuative di durata superiore a 7 giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore, se il dipendente ha già fruito dell'intero periodo di congedo



straordinario (45 giorni annuali). L'aspettativa non può superare i 18 mesi continuativi, dei quali i primi 12 pagati per intero e i restanti 6 al 50% della retribuzione. In casi di particolare gravità possono essere concessi ulteriori 6 mesi di assenza senza retribuzione e con interruzione della progressione economica e di carriera. Più periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, ai fini della durata massima di 18 mesi, quando tra gli stessi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore ai 3 mesi. I periodi di aspettativa per motivi di salute e famiglia non possono comunque, fra loro, superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio (art. 70 D.P.R. 3/57).

- 4. Tutte le assenze per motivi di salute rilevano ai fini della conferma: per i professori il compimento del periodo è posticipato di un anno per ogni anno di assenza o frazione superiore a due mesi, mentre per i ricercatori è posticipato dello stesso periodo di assenza.
- 5. Le procedure inerenti la comunicazione e la gestione degli eventi di malattia sono definite dalla direzione amministrativa e comunicate a tutti gli interessati.
- 6. Per quanto non disposto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, ivi comprese le norme inerenti le altre tipologie di assenze.

Articolo 13 - Missioni

- 1. Si considerano missione fuori sede la "prestazione di un'attività istituzionale svolta al di fuori della sede di servizio, nell'interesse della Scuola e in conformità ai suoi fini". Ove poi ricorra l'ipotesi di attività istituzionali da svolgersi fuori sede, i professori e ricercatori dovranno munirsi della previa autorizzazione al fine di essere collocati in missione.
- 2. Qualora la missione abbia durata superiore ai 10 giorni e cada in un periodo destinato ad attività didattica, è necessario che l'interessato comunichi all'Ufficio competente in tema di organizzazione della didattica in modo da consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche.
- 3. Per la gestione delle missioni, autorizzazioni ed eventuali rimborsi spese si rimanda al regolamento della Scuola IMT in materia.

Articolo 14 - Congedi di professori e ricercatori di ruolo

- 1. Le richieste dei professori dirette a usufruire, ai sensi della normativa in vigore, nel successivo anno accademico, di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica e quelle dei ricercatori di ruolo interessati a godere, ai sensi della normativa in vigore, di un congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica, ove comportino conseguenze per l'organizzazione didattica, devono essere presentate entro i termini stabiliti dai Regolamenti vigenti, e comunque in tempo perché gli organi collegiali coinvolti possano deliberare su di esse contestualmente alla programmazione didattica annuale, tenuto conto di tutte le esigenze cui la Scuola è impegnata a far fronte.
- 2. Il godimento di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica o di congedo è incompatibile con il mantenimento delle cariche di Direttore, Delegato del Direttore, componente del Consiglio accademico e del Consiglio Direttivo, Presidente e componente del Nucleo di valutazione, Responsabile dell'Area di Ricerca, Presidente di Collegio docenti e Responsabile del programma di dottorato.

Articolo 15 - Attività extraistituzionali

- Sono oggetto di autorizzazione tutti gli incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non rientrino nelle esclusioni ricavabili dal combinato disposto degli articoli 53 comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 6 comma 10 e 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o da altre norme vigenti.
- 2. Per funzioni didattiche oggetto di autorizzazione da parte del Direttore si devono intendere le attività di didattica frontale che, in quanto inserite in un corso di studio o di formazione, non si esauriscono in una sola lezione ma comportino lo svolgimento di tutorato, orientamento ed esame finale.



- 3. La richiesta di autorizzazione va inoltrata all'ufficio competente tramite apposita modulistica almeno 15 giorni prima dell'inizio previsto per l'attività. L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore previo accertamento da parte della Direzione Amministrativa, circa l'assenza di incompatibilità, in diritto e/o in fatto, con lo svolgimento dei compiti istituzionali del richiedente, di detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate da IMT, ovvero di conflitto, anche potenziale, con le attività o i fini istituzionali dell'Istituto.
- 4. Nella richiesta devono essere indicate tutte le informazioni relative al tipo di attività da svolgere, al compenso proposto e alla durata prevista, ai dati del soggetto conferente.
- 5. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia di autorizzazioni e incompatibilità.
- 6. La tabella di seguito riportata illustra le attività incompatibili e quelle compatibili, liberamente esercitabili o soggette ad autorizzazione:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Professori, Professori straordinari a tempo determinato e ricercatori in regime di TEMPO PIENO	Professori, Professori straordinari a tempo determinato e ricercatori in regime di TEMPO DEFINITO
ESERCIZIO DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA È fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei criteri definiti dal DM 10 agosto 2011, n. 168.	INCOMPATIBILE	INCOMPATIBILE
Attività professionale svolte in regime di partita IVA e attività di lavoro autonomo anche continuative	INCOMPATIBILE	COMPATIBILE purché' non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza
ALTRE ATTIVITÀ - attività di valutazione e di referaggio; - lezioni e seminari di carattere occasionale; - attività di collaborazione scientifica e di consulenza; - attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale; - attività pubblicistiche ed editoriali; - la collaborazione a giornali, riviste o simili; - l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; - la partecipazione a conferenze, convegni e seminari; - incarichi a titolo gratuito o per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; - gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o fuori ruolo;	LIBERA, nel rispetto degli obbligi	ni istituzionali



 gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; gli incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 		
- funzioni didattiche e di ricerca (ivi inclusi incarichi ex art. 23 D.Lgs 240/2010);	PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE CONDIZIONI NECESSARIE: - l'attività non deve determinare situazioni di conflitto di interesse con la Scuola - l'attività non deve rappresentare detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dalla Scuola. Oppure Previa convenzione con un altro ateneo finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse nel caso previsto dall'art. 6 comma 111 della L. 240/2010.	LIBERA qualora svolta presso enti pubblici o privati italiani. PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE, che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali qualora sia svolta presso università o enti di ricerca esteri, ai sensi del comma 12 dell'art. 6 legge 30 dicembre 2010, n. 240. CONDIZIONI NECESSARIE: l'attività non deve determinare situazioni di conflitto di interesse con la Scuola
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati	PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE -CONDIZIONI per NECESSARIE l'autorizzazione: - gli enti privati devono essere SENZA SCOPO DI LUCRO - l'attività non deve determinare situazioni di conflitto di interesse con la Scuola - l'attività non deve rappresentare detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dalla Scuola.	CONDIZIONI NECESSARIE: - l'attività non deve determinare situazioni di conflitto di interesse con la Scuola

Articolo 16 - Norme finali e transitorie

- 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il Regolamento per l'impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola IMT Alti Studi Lucca emanato con DD 04156(374).I.3 del 26 novembre 2014.
- 2. Ogni altra norma regolamentare in conflitto con quelle del presente regolamento si considera del pari abrogata.



- 3. Per quanto non espressamente disciplinato valgono le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.
- 4. Il presente Regolamento è emanato dal Direttore, con proprio decreto ed è pubblicato sul sito web della Scuola.
- 5. La Direzione Amministrativa può emanare disposizioni di dettaglio o attuative del presente regolamento.